



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA  
Sez. XVII

In persona del Giudice Dr. Tommaso Marvasi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.73572 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

**TRA**

[REDACTED]  
eletta domiciliata in Roma via Nomentana n.251, presso lo studio dell'avv. Francesco Sibilla, rapp.ta e difesa dall'avv. Daniela Ajese del foro di Venezia per procura a margine dell'atto di citazione,

**ATTRICE**

**E**

**Unicredit Spa,**

eletta domiciliata in Roma largo Giuseppe Toniolo n.6, presso lo studio dell'avv. Umberto Morera che la rappresenta e difende per procura generale alle liti per rogito notaio Carlo Vico di Bologna del 29.10.10 rep.n.115840 racc.n.33105,

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI:** All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite concludevano come in atti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato la [REDACTED], e [REDACTED] premesso di avere intrattenuto con la Spa Unicredit filiale di Montesilvano i rapporti di conto corrente n.10262292 e n. 10281621 con aperture di credito, ha esposto che a tali rapporti erano stati applicati interessi anatocistici, non validamente pattuiti e superiori al tasso soglia antiusura, con addebito di costi non concordati e di Commissioni di massimo scoperto pure non pattuite e indeterminate quanto all'oggetto, come pure aveva intrattenuto un rapporto di mutuo al quale erano stati applicati interessi usurari con il tasso di mora superiore al tasso soglia previsto per legge. Per cui ha chiesto

che fosse ricalcolato l'esatto saldo dei rapporti, con esclusione degli interessi e degli altri costi indebiti e con applicazione di criteri conformi alla legge, e che la Banca fosse condannata a restituire le somme indebitamente percepite.

Si è costituita in giudizio la Spa Unicredit deducendo che ai conti erano stati applicati gli interessi e gli altri costi concordati e che le domande dell'attrice erano infondate e sformite di prova e chiedendone il rigetto.

Alla prima udienza di comparizione delle parti, la causa è stata rinviata per consentire l'esperimento del tentativo di mediazione, svoltosi senza esito.

Acquisite le memorie delle parti ai sensi dell'art.183 comma 6 c.p.c., il Giudice con ordinanza riservata depositata il 12.2.2016 ha disposto svolgersi consulenza tecnica di ufficio per determinare l'esatto saldo contabile del solo conto n.10281621.

Dopo vari rinvii, la causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate come a verbale e in atti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. All'esito della compiuta istruttoria, l'attrice non ha fornito prova che le condizioni applicate ai due rapporti di conto corrente siano non conformi ai contratti di apertura dei rapporti, o comunque indebite.

Si premette come, per nota giurisprudenza e per i generali principi ex art.2697 c.c., il cliente che agisce in giudizio è tenuto a fornire prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza di una valida *causa debendi* che li giustifichi. Onere che non può ritenersi esaudito con una semplice negazione della sussistenza di una valida pattuizione delle condizioni applicate dalla Banca al rapporto, dovendo invece provare quali siano stati gli accordi per l'apertura dei rapporti di conto corrente, come pure il loro esatto e completo svolgimento anche tramite la produzione degli estratti conto completi del rapporto (tra le tante, vedi Cass. n.24948 del 2017; Cass. 7501 del 2012). Onere non adempiuto con la semplice notazione che l'attrice ha chiesto alla Banca la documentazione o non le è stata fornita, dato che deve presumersi che la correntista sia originariamente nel possesso di tutta la documentazione utile, essendole consegnato il contratto di conto corrente al momento della stipula e venendole periodicamente trasmessa la documentazione afferente il rapporto (quali gli estratti periodici del conto corrente).

Ciò premesso, per il conto corrente n.10262292 la Banca ha prodotto, in atti, il contratto di apertura del rapporto in data 16.6.2004, riportante le condizioni pattuite dalle parti e applicate allo svolgimento del conto. Ivi comprese, tra le altre, la previsione di interessi extralegali, la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia passivi che attivi, le condizioni per la valute delle operazioni sul conto e i relativi costi, le modalità di determinazione della commissione di massimo scoperto, e ogni altra condizione praticata.

Risultano così superate le generiche censure svolte dall'attrice, essenzialmente fondate sulla ritenuta mancanza di alcuna valida pattuizione, mentre non sono proposte specifiche censure avverso la applicazione concreta delle pattuizioni dopo che risultano validamente concordate.

Non è fondata la contestazione di invalidità del contratto di conto corrente per essere stato firmato dalla sola correntista e non anche dalla Banca. Infatti la disponibilità da parte della Banca del contratto sottoscritto dalla correntista e la sua produzione evidenziano la volontà dell'Istituto di ritenere il contratto valido e volerlo utilizzare, confermandone quindi la riferibilità e cogenza anche per la Banca stessa. Del resto la Cassazione ha ritenuto valido il contratto c.d. "monofirma" (vedi Cass. Sez. Unite n.898/2017 e Cass. 1653/2018).

Con riguardo al rapporto di conto corrente n.10281621, si tratta di un rapporto per lo sconto di effetti, ovvero sul quale la cliente "depositava" i propri effetti ottenendo un'anticipazione delle somme, saldando poi il debito tramite il pagamento degli effetti medesimi. In proposito il ctu, nominato per verificare questo solo rapporto, ha rilevato appunto che si tratta di un "conto anticipi" e che "nei conti anticipi le spese e gli interessi calcolati a fine trimestre per l'anticipazione erogata vengono di fatto trasferiti e addebitati sul c/c di corrispondenza di riferimento" (Relazione ctu pag.13). In altre parole questo tipo di conto serve solo per annotare gli anticipi concessi dalla Banca alla correntista dietro presentazione dei singoli effetti, con previsione di ripiano del debito tramite il futuro pagamento del titolo, ma gli esiti in dare e in avere sono poi regolati riportandoli sul conto "principale". Non occorre, in altre parole, che per questo tipo di conti sia stipulato uno specifico contratto, operando riferimento al contratto del conto di corrispondenza, rispetto al quale questo altro rapporto è puramente accessorio. Risulta quindi infondata la censura di inesistenza del contratto per tale rapporto, dovendosi operare riferimento al contratto esistente per il rapporto di c/c principale, come visto sopra.

Osserva ancora il ctu che nel periodo esaminato non ha riscontrato superamenti del c.d. tasso soglia antiusura. Allo stesso modo l'attrice non indica specifiche ragioni o ipotesi per le quali il conto principale abbia applicato interessi usurari.

Infine, per tale conto il ctu ha concluso esserci un saldo ricalcolato al 31.12.2012 pari a zero.

Questi esiti sono contestati dall'attrice, che insiste sia affinché svolta ctu anche con riguardo al conto principale, sia per la ripetizione della ctu sul "conto anticipi" chiedendo che siano riconsiderate le voci applicate.

Si osserva che l'attrice non indica, tuttavia, per quali ragioni le singole voci applicate dalla Banca alla gestione dei conti siano inesatte. [REDACTED] limita, infatti, a insistere per l'inesistenza di alcun valido contratto e, quindi, per la invalidità delle condizioni applicate. Accertata, invece, l'esistenza di un valido e analitico contratto, prodotto dalla Banca, risultano prive di fondamento le sue doglianze. Anche con riguardo alla dedotta usura, l'attrice non indica specifiche operazioni o periodi nei quali sia stato superato il tasso soglia, e in base a quali operazioni e calcoli. Per cui la sua richiesta di svolgere una ctu risulta, oltre che fondata su un presupposto rivelatosi errato, inoltre puramente esplorativa, lamentando l'applicazione di criteri inesatti senza tuttavia specificarne le analitiche ragioni e senza offrire criteri alternativi.

Come detto, nel corso dell'istruttoria è stata disposta la ctu sul conto "anticipi" ritenendolo privo di un valido contratto. Accertata la sua natura accessorio al rapporto principale, come spiegato sopra ed evidenziato dal ctu, non sussistono ragioni per svolgere ulteriori accertamenti. Né, si ripete, l'attrice ha evidenziato perché il lavoro del perito sia stato non corretto, limitandosi a pure affermazioni di principio prive di fondamento e senza procedere all'esame analitico del lavoro del ctu.

Si respingono le censure attrici e la richiesta di rinnovo della ctu.

2. Con riguardo al rapporto di mutuo del 5.6.2013, l'attrice afferma che il tasso di mora previsto in contratto superi il tasso soglia antiusura previsto per gli interessi corrispettivi, di quasi un punto percentuale.

E' tuttavia noto come il tasso di mora non può essere confrontato con il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi, adempiendo a una funzione diversa ed essendo per definizione diverso e maggiore rispetto a questo. Per queste ragioni tale confronto è stato sempre escluso dalle Circolari della Banca d'Italia, costantemente seguite da Questo Tribunale e richiamate dalla Cassazione. La Banca d'Italia, premesso che il tasso di mora è per definizione e funzione maggiore del tasso di interesse corrispettivo, ha praticato un proprio calcolo accertando che, nei rapporti di conto corrente bancario, i tassi di mora sono mediamente superiore di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi. Applicando questo criterio, il tasso di mora previsto nel contratto di mutuo è ampiamente inferiore al tasso soglia.

L'attrice cita in proposito la nota Cassazione che ricorda come le Circolari della Banca d'Italia non siano fonti di diritto e, "ove illegittime e in violazione di legge", non valgono a giustificare l'applicazione di criteri indebiti e illegali (Cass. n.46669/2011).

Questo è pacifico. Tuttavia l'attrice non fornisce valide ragioni per ritenere errata l'ovvia e logica osservazione della Banca d'Italia che gli interessi moratori sono diversi e per definizione maggiori di quelli corrispettivi e che per effettuare la comparazione chiesta sia necessario inserire il rilevato "correttivo". In pratica l'attrice si limita a insistere che il tasso soglia antiusura debba essere paragonato, senza correttivi, all'interesse di mora, affermandone l'usuraietà se solo lo supera. Tesi certamente non condivisibile e validamente disattesa dalla Banca d'Italia, alle cui Circolari appare corretto operare riferimento nel caso.

Sotto altro aspetto, è pure noto come non sia possibile la "sommatoria" del tasso corrispettivo con quello di mora, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia anti usura.

Per le ragioni esposte si conferma il rigetto delle richieste istruttorie formulate dall'attrice, non utili per l'accertamento dei fatti.

Si conclude per il rigetto delle domande attrici.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.

P Q M

Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento n.73572/2014 così dispone:

- 1) Rigetta le domande tutte proposte dalla [redacted] e confronti della Spa Unicredit;
- 2) condanna la [redacted] alle spese di causa in favore della convenuta, liquidate in €5.000,00 per compensi, oltre spese generali iva e cpa e oltre alle spese di ctu poste definitivamente a suo carico.

Così deciso in Roma il 30 giugno 2020

Depositato in Cancelleria

Roma, li. 6.7.2020



IL CANCELLIERE DI  
Rite Cass

Il Giudice  
Dr. Tommaso Marvasi